



Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gabriella Puzzovio, ha emesso, la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta al n. 2998 2020

TRA

S. G.

con l'avv. SANCES MATTEO

Ricorrente

E

I.N.P.S. (ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE) ,

con l'avv. RANDO MARILINA e LEONE FABIOLA

Resistente

OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Il presente procedimento trae origine dall'azione di accertamento negativo del credito dell'istante a fronte dell'estratto di ruolo esattoriale relativo alle cartelle esattoriali n. n.0242005000 di euro 82.041,28; n.02420060 di euro 8.879,06; n.02420070 di euro 49.838,45 di cui al ricorso.

Agenzia delle Entrate Riscossione ha contestato l'avverso assunto instando per il rigetto.

l'INPS si è costituito in giudizio opponendosi alle avverse domande chiedendone il rigetto.

L'opposizione è fondata e deve esser accolta per quanto di ragione.



Preliminarmente, va evidenziato che sussiste l'interesse ad agire dell'odierno opponente ex art. 100 c.p.c. trattandosi, nel caso di specie, non di un'azione di opposizione a cartella esattoriale, rispetto alla quale andrebbe, certamente, dichiarata la decadenza dall'azione giudiziale essendo abbondantemente trascorso il termine all'uopo previsto dal legislatore, quanto, piuttosto, di un'azione di accertamento negativo circa l'attuale sussistenza del credito, azione, quest'ultima, la cui proponibilità non trova alcun limite nell'attuale ordinamento giuridico né è sottoposta ad alcun termine decadenziale.

In tal senso l'azione è ammissibile avendo nella specie il ricorrente impugnato l'estratto di ruolo ed avendo diritto ad eccepire sia la mancata notifica delle cartelle, che, in subordine, l'intervenuta prescrizione delle cartelle esattoriali riportate nella copia dell'estratto di ruolo rilasciato dall'Agente della Riscossione (Sul punto si veda: Cass. civ., sez.VI, 30/01/2018, (ud. 09/11/2017, dep.30/01/2018), n. 2301; Cass. civ. sez.VI, 06/12/2017, (ud. 09/11/2017, dep.06/12/2017), n. 29179; Cass. civ., sez.VI, 06/12/2017, (ud. 09/11/2017, dep.06/12/2017), n. 29177; Cass. civ., sez.VI, 06/12/2017, (ud. 09/11/2017, dep.06/12/2017), n. 29174; Cass. civ., sez. VI, 20/10/2017, (ud. 21/09/2017, dep.20/10/2017), n. 24932).

Sempre in via preliminare, sussiste la legittimazione a contraddire dell'ente creditore (INPS) avendo il ricorrente censurato non la regolarità della procedura di riscossione ma la nullità della notifica e la prescrizione del credito. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla stessa eccezione formulata dal concessionario, il quale è legittimato passivo quando, come nel caso di specie, si chieda di accertare se la prescrizione del credito previdenziale sia maturata per sua inattività.

Venendo al merito delle presente controversia il Tribunale osserva come gli enti convenuti abbiano offerto prova dell'intervenuta notifica delle cartelle esattoriali oggetto del contendere (comunicate il 3.3.2005, il 19.7.2006 e il 16.2.20017).

Tanto premesso, è fondata l'eccezione di prescrizione sopravvenuta del credito di cui alle cartelle. Nella specie, invero, dalla data della notifica indicata nell'estratto non risulta esser intervenuto alcun tempestivo atto interruttivo della prescrizione.

La Suprema Corte con sentenza a sezioni Unite n. 23397 del 16.11.2016 ha chiarito, che la prescrizione in materia è quella quinquennale, con l'affermazione del seguente principio di diritto: "la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d. lgs. 26 febbraio



1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)".

Ciò posto, nella specie con riferimento alle cartelle per cui è causa è pacifico che:

- per la cartella esattoriale n.024200500[REDACTED], notificata in data 9.03.2005, il concessionario ha prodotto un'intimazione inviata il 13.07.2012 (si veda Allegato 7 depositato da ADER);
- per la cartella n.02420060[REDACTED], notificata in data 19/07/2006, il concessionario ha prodotto un'intimazione inviata il 13.07.2012 (si veda Allegato 5 depositato da ADER),
- per la cartella n.024200700[REDACTED], notificata in data 16/02/2007, il concessionario ha prodotto un'intimazione inviata il 13.07.2012 (si veda Allegato 6 depositato da ADER).

Ne consegue che, non essendo intervenuto alcun tempestivo atto di interruzione della prescrizione quinquennale dopo la notifica delle cartelle il credito per cui è causa deve dichiararsi prescritto.

Con riguardo alle spese del giudizio, rilevato che l'Inps ha effettuato l'attività su di esso incombente nei termini previsti dalla normativa, nel mentre la prescrizione è maturata nella fase in cui ad operare doveva essere l'Agente della Riscossione, le stesse sono poste a carico dell'ente della riscossione, mentre sono compensate tra il ricorrente e Inps

PQM

a)- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara prescritto il credito di cui alla cartelle indicate nell'estratto di ruolo impugnato;



b)- condanna l'ente della riscossione al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 43,00 per esborsi ed euro 1300,00 per compensi professionali oltre accessori di legge in favore del procuratore antistatario del ricorrente.

c) compensa le spese di lite tra il ricorrente e Inps.

Brindisi, 5.4.2022

Il Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)

